



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE SARDEGNA

VIA O.BACAREDDA N°47 - 09127 CAGLIARI
CENTRALINO: 070 23.30.800
FAX: 070 800.18.27

Indirizzi Internet: <http://www.lnd.it> <http://www.figc-sardegna.it>
e-mail: crnd.sardegna01@figc.it

STAGIONE SPORTIVA 2016-2017 COMUNICATO UFFICIALE N°03 del 14 luglio 2016

1. COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.

1.1. Minuto di raccoglimento in memoria delle vittime della sciagura ferroviaria in Puglia.

In relazione all'odierna indicazione del Presidente del CONI Dott. Giovanni Malagò, si dispone l'effettuazione di un minuto di silenzio, in occasione di eventuali manifestazioni sportive in programma da oggi fino al fine settimana, in memoria delle vittime della sciagura ferroviaria in Puglia.

2. COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.

2.1. Comunicato Ufficiale n° 15 della Lega Nazionale Dilettanti

Si trasmette, per opportuna conoscenza, il Comunicato Ufficiale n° "2/A della F.I.G.C., inerente gli oneri finanziari fissati dalla stessa per la stagione sportiva 2016 / 2017.

3. COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE

3.1. Consiglio Direttivo

3.2. Segreteria

3.2.1. SOCIETÀ INATTIVA STAGIONE SPORTIVA 2016/17.

La seguente Società ha comunicato di cessare la propria attività, eppertanto deve ritenersi inattiva:

Matricola	Denominazione	Comune Residenza	Rinuncia attività
944708	A.S.D.F.C.TORRES FEMMINILE	SASSARI	SETTORE GIOVANILE

3.2.2. RADUNO GIOVANI CALCIATORI

La Società **Socio Culturale Castiadas**, è autorizzata ad effettuare in data **14 luglio 2016**, alle ore **18:00**, sul campo Comunale "L'Annunziata" di Castiadas, un raduno per giovani calciatori nati negli anni **1996, 1997, 1998, 1999 e 2000**.

4. GIUSTIZIA SPORTIVA

4.1. Delibere della Corte Sportiva d'Appello Territoriale

U.S.D. GONNOSFANADIGA (Coppa Italia di Serie D di Calcio a 5 2015/2016)

Avverso la delibera del Giudice Sportivo C.U. n° 41 Del. Reg.le di Calcio a 5 del 20.04.2016.

Gara Virtus San Sperate 2002 / Gonnosfanadiga del 15.04.2016.

Con reclamo tempestivamente depositato la società USD Gonnosfanadiga ricorreva avverso il provvedimento del Giudice Sportivo con il quale il calciatore Marco Vaccargiu era stato squalificato fino al 14 aprile 2018 per aver colpito con una testata il direttore di gara, provocandogli capogiri ed annebbiamento della vista, oltre a delle lesioni attestate da certificazioni mediche versate in atti.

La ricorrente, nei motivi del gravame, afferma che l'episodio della testata in realtà andrebbe ricondotto ad un episodio accidentale, giacché il calciatore avrebbe colpito l'arbitro con colpa e non con dolo, all'atto di rialzarsi da terra con irruenza, richiedendo perciò che la squalifica venisse ridotta al minimo editale ex art. 19, comma 4° lett. d) del C.G.S. .

La Corte d'Appello Federale Territoriale, al fine di fare chiarezza su quanto accaduto, disponeva la convocazione del direttore di gara, del rappresentante AIA presente ai fatti, nonché del Presidente della società reclamante.

A seguito delle versioni rispettivamente rappresentate dall'arbitro e dal rappresentate AIA, da una parte, che evidenziavano la sicura volontarietà delle azioni violente, per giunta reiterate, poste in essere dal calciatore Vaccargiu, rispetto a quanto descritto dal Presidente della ricorrente che, dall'altra, insisteva nell'accidentalità dell'accaduto, questo organo giudicante decideva di rimettere gli atti alla Procura Federale affinché venissero compiuti gli opportuni accertamenti istruttori.

In data 16 giugno 2016 la Procura Federale trasmetteva la relazione di indagine, contenente gli accertamenti comandati: dall'attività istruttoria eseguita e dalle deposizioni raccolte risultava esclusa l'accidentalità dell'evento, mentre emergeva la volontarietà dell'atto posto in essere dal calciatore Vaccargiu. L'azione violenta contestata aveva causato al direttore di gara una compromissione dello stato di salute, peraltro riscontrata dalla certificazione medica in atti, tale da avergli impedito di portare a termine l'incontro.

La corte d'Appello, pertanto, letti gli atti ed esaminate le ulteriori attività istruttorie, ritiene di dover inquadrare la condotta posta in essere dal calciatore Vaccargiu nell'alveo di un'azione violenta e volontaria, sicuramente riprovevole e meritevole di sanzione.

L'approfondimento istruttorio ha, infatti, dimostrato che il calciatore Vaccargiu aveva colpito con una testata volontaria il direttore di gara, sulla zona temporale destra, a seguito della quale il predetto si accasciava al suolo e perdeva, seppure momentaneamente, i sensi.

L'episodio di violenza trova il suo riscontro nelle certificazioni mediche già in atti, dalle quali emerge una diagnosi di postumi di trauma cranico, con una prognosi di giorni tre di terapia analgesica.

Infine risulta che il calciatore, al termine della gara, non avesse rivolto all'arbitro le sue scuse, bensì gli avrebbe semplicemente detto che se avesse voluto veramente dargli una testata, l'avrebbe fatto lasciandogli ben altro segno.

Il fatto deve, pertanto, essere sussunto in un atto di violenza, caratterizzato dalla volontarietà del gesto che peraltro ha causato lesioni di non grave entità.

La sanzione più equa e proporzionata ai fatti, tenuto conto, da una parte, della gravità dell'azione e delle conseguenze non gravi derivate e, dall'altra, dell'assenza di recidiva a carico del calciatore Vaccargiu e della sua lunga, antecedente e positiva storia calcistica di tesserato, è quella di un anno e mezzo di squalifica.

Per tutti questi motivi la Corte d'Appello Federale riduce la squalifica a carico del calciatore Marco Vaccargiu fino al 14 ottobre 2017 e dispone la restituzione della tassa di reclamo.

4.2. Delibere del Tribunale Federale Territoriale

DEFERIMENTO DEL SIGNOR MURTAS SANDRO E DELLA SOCIETÀ A.S.D. LA PALMA MONTEURPINU

La Procura Federale deferiva a codesto Tribunale Federale Territoriale:

- **Il Signor Sandro Murtas**, nella sua qualità di Presidente della A.S.D. La Palma Monteurpinu, nella stagione 2014/2015, per rispondere della violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all'art. 1 bis, comma 1, del C.G.S., in riferimento all'art. 34, 1° comma del Regolamento del Settore Tecnico, nonché all'art. 38, 1° e 4° comma, delle N.O.I.F., per aver consentito o comunque non impedito, nella sua qualità, al tecnico Claudio Cava, già in costanza di tesseramento nella stessa stagione sportiva con la consorella A.S.D. Sant'Avendrace, di svolgere attività dirigenziale a favore della A.S.D. La Palma Monteurpinu, circostanza, peraltro, aggravata dal fatto che il tecnico non avesse, comunque, richiesto ed ottenuto la necessaria sospensiva del settore tecnico, come previsto dalla norma di riferimento;
- **La società A.S.D. La Palma Monteurpinu**, a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, per le condotte ascrivibili al Presidente sig. Sandro Murtas ed al tecnico sig. Claudio Cava, il tutto ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2, del C.G.S..

Il Tribunale Federale Territoriale fissava l'udienza del 27 giugno 2016 per la trattazione del procedimento.

Nella suddetta sede compariva il Procuratore Federale che insisteva nella sua richiesta e chiedeva che il Murtas Sandro, nella sua qualità di Presidente pro tempore della A.S.D. La Palma Monteurpinu, venisse inibito per mesi tre, mentre la A.S.D. La Palma Monteurpinu venisse sanzionata con un'ammenda di euro 600,00; compariva, altresì, personalmente il tesserato Murtas Sandro che richiedeva il minimo della sanzione.

Il Tribunale Federale Territoriale, letti gli atti, esaminato il deferimento e sentite le parti, ritiene provato il fatto, giacché è pacifico che la A.S.D. La Palma Monteurpinu, nella persona del Presidente pro tempore Sandro Murtas, aveva consentito o comunque non impedito al tecnico Claudio Cava di svolgere attività dirigenziale presso la medesima società, nonostante per quella stessa stagione sportiva risultasse già tesserato per la consorella A.S.D. Sant'Avendrace.

Peraltro, la stessa società A.S.D. La Palma Monteurpinu, nel corpo delle memorie tempestivamente depositate, non nega l'accaduto, evidenziando piuttosto la propria buona fede nell'accadimento, in considerazione del fatto che si era ritenuto il tecnico Cava libero da altri vincoli perché la A.S.D. Sant'Avendrace risultava per quella stagione sportiva inerte ed inattiva, rimarcando perciò di aver omesso il compimento di ulteriori accertamenti.

Nel caso di specie sussistono tutti gli elementi per ascrivere alla società A.S.D. La Palma Monteurpinu ed al suo Presidente pro tempore le circostanze meglio rispettivamente loro ascritte nel deferimento; ciò nondimeno, nella graduazione della sanzione da comminare, occorre tenere conto della particolare tenuità del fatto, della positiva condotta osservata dai tesserati deferiti (sia nel corso dell'audizione che nel corpo delle memorie depositate), di talché ritiene adeguato inibire Sandro Murtas per la durata di un mese e quantificare i euro 100,00 l'ammenda da comminare nei confronti della A.S.D. La Palma Monteurpinu.

Per tutti questi motivi, il Tribunale Federale Territoriale dispone l'inibizione per un mese a carico dell'allora Presidente pro tempore Sandro Murtas e commina l'ammenda di euro 100,00 a carico della A.S.D. La Palma Monteurpinu, a titolo di responsabilità oggettiva.

DEFERIMENTO DEL SIGNOR ATZORI GIUSEPPE E DELLA SOCIETÀ A.S.D. SELARGIUS CALCIO

La Procura Federale della F.I.G.C. ha deferito a questo Tribunale Federale:

- **il signor Atzori Giuseppe**, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la Società A.S.D. Selargius Calcio;
- **la Società A.S.D. Selargius Calcio**;

per rispondere:

- l'Atzori;

a) della violazione di cui all'art. 1 bis comma 1° del C.G.S., con riferimento all'art. 30 comma 4° dello Statuto della F.I.G.C. e all'art. 15 del C.G.S, per avere proposto, nel settembre 2014, in qualità di calciatore tesserato all'epoca dei fatti per la Società A.S.D. Selargius Calcio, in assenza di autorizzazione da parte del Consiglio Federale, ricorso per decreto ingiuntivo, emesso dal Tribunale di Cagliari il 14.10.2014, nei confronti della A.S.D. Progetto S. Elia, società per la quale era stato tesserato nella stagione sportiva 2012/2013, relativo al mancato pagamento della somma di € 16.000,00, oltre interessi e spese di procedura, al medesimo dovuta giusto provvedimento in data 24.7.14 della Commissione Accordi Economici della L.N.D.;

- la Società A.S.D. Selargius Calcio:

b) a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 4 c.2° del C.G.S, del comportamento posto in essere dal calciatore come sopra descritto tesserato per la stessa.

Risulta dagli atti del procedimento che il calciatore Atzori Giuseppe, in data 17.3.14, allorché era tesserato per la Società Selargius Calcio, trasmetteva reclamo alla Commissione Accordi Economici della Lega Nazionale Dilettanti per chiedere la condanna della Società A.S.D. Progetto Sant'Elia al pagamento a suo favore della somma di € 16.000,00, a lui dovuta in base all'accordo economico per l'attività svolta come calciatore nella stagione sportiva 2012/2013.

La suddetta Commissione, con delibera in data 24.7.14, accoglieva interamente il reclamo dell'Atzori, ritenendo provata la conclusione dell'accordo tra le parti, alla stregua del quale veniva richiesto il pagamento, così come l'ammontare della somma pretesa.

La Società Progetto S. Elia non ottemperava al provvedimento; pertanto l'Atzori, in data 9 settembre 2014, persistendo la morosità della Società Progetto Sant'Elia nonostante fossero abbondantemente trascorsi i termini per il pagamento previsti dall'art. 94 ter comma 11 delle N.O.I.F., proponeva al Tribunale di Cagliari ricorso per decreto ingiuntivo nei confronti della suddetta Società e del suo legale rappresentante, allegando al ricorso il provvedimento della Commissione Accordi Economici. Il Decreto ingiuntivo, emesso il 15.10.14, a seguito di mancata opposizione, veniva dichiarato esecutivo con provvedimento del 2.2.15.

Afferma la Procura Federale che il comportamento del calciatore Atzori integra gli estremi della violazione di cui all'art. 15 del C.G.S. e all'art. 30 dello Statuto della F.I.G.C., per il mancato rispetto della clausola compromissoria, per avere adito il giudice ordinario, senza chiedere la necessaria autorizzazione al Consiglio Federale, al fine di ottenere la condanna della Società Progetto S. Elia al pagamento di quanto a lui spettante per l'attività di calciatore svolta alle dipendenze della stessa.

In esito al giudizio, il rappresentante della Procura Federale ha chiesto di infliggere alla Società A.S.D. Selargius Calcio - non presente - la sanzione dell'ammenda di € 300,00; quanto all'Atzori, quest'ultimo ha avanzato, in accordo con la Procura Federale, una richiesta di applicazione di sanzione su richiesta delle parti, ai sensi dell'art.23 C.G.S., nella misura di mesi quattro di squalifica (sanzione base mesi sei ridotta di un terzo).

Il Tribunale decide di non dichiarare efficace l'accordo tra le parti, in quanto non reputa corretta la qualificazione dei fatti, non ravvisando nel comportamento dell'Atzori alcuna violazione della clausola compromissoria.

Detta clausola, sancita dall'art. 30 dello Statuto Federale, impone ai tesserati, alle società e a tutti gli organismi operanti nell'ordinamento sportivo di accettare le decisioni degli organi di giustizia sportiva e di non fare mai ricorso alla giustizia ordinaria, senza specifica autorizzazione del Consiglio Federale. Peraltro recentemente varie pronunce degli organi di giustizia federale hanno interpretato restrittivamente la normativa, ritenendo insussistente la violazione del vincolo di giustizia sportiva quando "l'apparato giudiziario della F.I.G.C. non sia in grado, per carenza di adeguate normative o per mancanza di organi competenti, di spiegare un intervento diretto" non essendo in questa ipotesi, configurabile alcun contrasto "fra ordinamento federale ed ordinamento statale che, nelle ipotesi suindicate, svolge unicamente una funzione non concorrente, ma complementare e suppletiva" (v. Corte di Giustizia Federale, C.U. n. 65/CGF del 3.1.12). Si è anche osservato (v. Corte di Giustizia Federale, C.U. n. 21/CGF del 20.7.11) che "ciò che può costituire violazione del vincolo di giustizia è esclusivamente il ricorso alla giurisdizione statale: ciò che va inteso nel senso

tecnico di ius dicere ed in una accezione restrittiva, quale potere di decidere una controversia con efficacia vincolante per le parti”; da ciò si deduce che, mentre viola il vincolo di giustizia la proposizione (senza autorizzazione) di un ricorso alla magistratura ordinaria perché decida nel merito una controversia, non comporta invece violazione della clausola compromissoria il fatto di proporre, davanti alla giurisdizione ordinaria, domande di natura esecutiva, in particolare attività di esecuzione forzata di provvedimenti decisori a contenuto patrimoniale, che necessariamente devono compiersi con il concorso di organi statuali, essendo privo l'ordinamento federale di poteri coattivi.

Orbene, nel caso in esame il Tribunale rileva che l'Atzori, nel rispetto del vincolo di giustizia, esperiva gli strumenti messi a sua disposizione dall'ordinamento federale, per ottenere la condanna della Società Progetto Sant'Elia al pagamento di quanto a lui dovuto; difatti proponeva reclamo alla Commissione Accordi Economici della L.N.D., che riconosceva pienamente il suo diritto. Solo dopo essere trascorso il termine previsto dalla normativa federale, senza che la suddetta Società provvedesse ad ottemperare alla delibera, il calciatore, non disponendo di strumenti coattivi all'interno dell'ordinamento federale, proponeva al tribunale ordinario ricorso per decreto ingiuntivo.

E' vero che il procedimento d'ingiunzione, così come disciplinato dal codice di procedura civile, è un procedimento di tipo monitorio e non esecutivo, in quanto rivolto ad ottenere una pronuncia nel merito, ma, nel caso in esame, trattavasi di un passaggio necessario per ottenere un decreto da utilizzare come titolo esecutivo; infatti la delibera della Commissione Accordi Economici non può valere certamente come titolo esecutivo per dare inizio al procedimento di esecuzione forzata.

L'Atzori avrebbe certamente violato la clausola compromissoria se avesse proposto il ricorso per decreto ingiuntivo senza prima ottenere il riconoscimento del suo diritto da parte di un organo della giustizia sportiva; non l'ha invece violata allorché, dopo avere ottenuto una pronuncia favorevole da parte della Commissione Accordi Economici, si è rivolto alla magistratura ordinaria, proprio in virtù del provvedimento della suddetta Commissione (prodotto come prova del suo credito), per ottenere l'emissione di un decreto giurisdizionale che gli permettesse di procedere all'esecuzione forzata in ragione del diritto riconosciutogli dal competente organo federale.

Si osserva in proposito che tale azione, oltre che legittima, rivestiva carattere di urgenza, tenuto conto che la A.S.D. Progetto S. Elia si trovava in cattive condizioni economiche ed era a rischio di cancellazione dall'elenco delle Società affiliate alla F.I.G.C. per totale inattività, evento poi effettivamente verificatosi dalla stagione sportiva 2015/2016; così come, di conseguenza, il suo legale rappresentante rischiava di cessare dal tesseramento federale.

Il Tribunale, pertanto, ritenuto di dover rigettare, per le ragioni sopra esposte, la richiesta di sanzione formulata su richiesta delle parti a norma dell'art. 23 C.G.S.

DELIBERA

di prosciogliere il calciatore Atzori Giuseppe e la Società A.S.D. Selargius Calcio dalle violazioni loro ascritte perché il fatto non sussiste.

**Il Segretario
A.Madau**

**Il Vice Presidente Vicario
S.Balloi**

Publicato ed affisso all'albo in Cagliari il 14 luglio 2016